SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 263**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota del 23 settembre 1994, n. 5507/13.3 GAB, con la quale il prefetto di Bari ha riferito, tra l'altro, dei rischi igienico-sanitari determinati dalla grave carenza delle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo dell'acqua e dello smaltimento dei rifiuti, acuita dai problemi connessi alla immigrazione verso i quali la regione ha una estrema vulnerabilità legata alla posizione nel Mediterraneo, stante i mille chilometri di sviluppo costiero, e all'acuirsi di tutti i fattori destabilizzanti esistenti negli Stati che si affacciano sull'Adriatico;

Visto che, in particolare, il prefetto pone l'accento sulle difficoltà che la regione incontra nelle sue attività a causa della complessità della situazione che è chiamata a fronteggiare e delle gravi carenze economiche nelle quali si dibatte, tali da fare temere un dissesto finanziario dell'istituzione;

Visto che il prefetto riferisce come la medesima regione incontri, in materia ambientale, problemi di rapporti con gli enti locali, tanto che per la predisposizione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti si è giunti a nominare i prefetti delle cinque province pugliesi commissari *ad acta* per l'individuazione dei bacini d'utenza e che, non avendo i prefetti poteri straordinari per gestire tale emergenza, la questione è tornata alla giunta regionale che, a tutt'oggi, non ha potuto procedere alla predisposizione del piano;

Atteso che il prefetto di Bari evidenzia anche gravi carenze di fondamentali servizi quali quelli fognari;

Vista la deliberazione della giunta della regione Puglia n. 6957 del 18 ottobre 1994, con la quale viene prospettata l'esistenza di condizioni igieniche, ambientali e sanitarie del tutto inadeguate;

Atteso che il gruppo di lavoro attivato dalla regione Puglia per valutare i potenziali riflessi sulla regione della situazione sanitaria e per individuare i possibili programmi di intervento ha segnalato sia la vetustà e l'insufficienza delle infrastrutture relative al ciclo dell'acqua, sia il degrado ambientale per lo smaltimento abusivo di acque e rifiuti sul territorio;

Atteso che lo stesso gruppo pone in risalto il rischio di contaminazione fecale derivante dagli scarichi irregolari in falda, dalle reti fognarie non completate, dalle abitudini alimentari che portano ad un largo consumo di verdure e molluschi crudi;

Visto che la giunta regionale evidenzia l'opportunità e l'urgenza di assumere decisioni comportanti la realizzazione di opere richiedenti investimenti rilevanti ed urgenti, non fronteggiabili con le ordinarie risorse regionali, anche a causa della sua notoria crisi finanziaria, nonché richiedenti poteri speciali che solo lo Stato può esercitare con la dovuta competenza funzionale e finanziaria;

Vista la richiesta formulata dalla giunta della regione Puglia di dichiarare lo stato di emergenza nella stessa regione e di adottare conseguentemente i provvedimenti necessari ed indifferibili atti a fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato a far tempo dal 27 ottobre 1994 e fino al 31 dicembre 1995 lo stato di emergenza ambientale con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Puglia.

Roma, 8 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7172

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota del 23 settembre 1994, n. 5507/13.3 GAB, con la quale il prefetto di Bari, dopo aver riferito dei rischi igienico-sanitari determinati dalla grave carenza delle infrastrutture ambientali nel settore del ciclo delle acque e dello smaltimento dei rifiuti, richiede un intervento governativo;

Vista la deliberazione della giunta della regione Puglia n. 6957 del 18 ottobre 1994, con la quale si dà atto della situazione di grave emergenza determinatasi nella

regione, a cui non è possibile dare soluzioni concludenti e tempestive se non con provvedimenti straordinari e urgenti, e si propone al Presidente del Consiglio la dichiarazione dello stato di emergenza per la Puglia e la conseguente adozione di provvedimenti straordinari e indifferibili, atti a fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione di emergenza ambientale;

Considerato che, nella seduta del 27 ottobre 1994, il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione dei Ministri dell'ambiente e della sanità, la grave situazione di rischio ambientale determinatasi nel territorio della regione Puglia, ha deliberato lo stato di emergenza dal 27 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995, ha ravvisato la necessità di immediati interventi nel settore delle infrastrutture di approvvigionamento, adduzione e distribuzione dell'acqua, di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da attuarsi mediante la nomina di un apposito commissario delegato, ha approvato la presente ordinanza ed ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato, altresì, che nel settore specifico della raccolta del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali si sono verificati fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata anche nella regione Puglia, in connessione con altre regioni e anche con organizzazioni a carattere internazionale;

Atteso che, con decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 1994, il prefetto di Bari è stato nominato coordinatore regionale nella lotta alla criminalità organizzata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Bari dott. Corrado Catenacci, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica e sentite le regione e le amministrazioni interessate, predispone il programma degli interventi da approntare ed è delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sentite le amministrazioni interessate, ad attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione e della distribuzione delle acque, delle fognature, della depurazione, del recapito delle acque depurate e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della regione Puglia. Riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza ai Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con la collaborazione dei prefetti delle province interessate e con la facoltà di avvalersi di sub commissari; potrà avvalersi, altresì, delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 8 giugno 1990, n. 142;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti di pubbliche forniture;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge-quadro in materia di lavori pubblici;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

normative statali e regionali in materia di avviamento al lavoro;

le procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermi restando le attribuzioni ed i pareri di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

legge della regione Puglia concernente norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e contabilità regionale;

legge della regione Puglia concernente il piano regionale delle aree regionali protette;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modificazioni;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

legge della regione Puglia concernente il piano di smaltimento dei rifiuti;

legge 5 gennaio 1994, n. 36;

legge 10 febbraio 1962, n. 57;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;

legge 31 dicembre 1982, n. 979;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;

legge 28 febbraio 1992, n. 220;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528;

norme statali e regionali concernenti i piani nazionali e regionali acquedottistici;

legge della regione Puglia 19 dicembre 1983, n. 24;

legge della regione Puglia 3 novembre 1989, n. 5;

legge della regione Puglia 11 aprile 1986, n. 19;

legge della regione Puglia 23 marzo 1993, n. 5;

legge della regione Puglia 18 agosto 1973, n. 21;

legge della regione Puglia 3 ottobre 1986, n. 30;

legge della regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17;

legge della regione Puglia 4 marzo 1975, n. 24;

legge della regione Puglia 25 luglio 1979, n. 44;

legge della regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27;

legge della regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56;

regolamento della regione Puglia 20 febbraio 1988, n. 1;

regolamento della regione Puglia 3 novembre 1989, n. 4;

regolamento della regione Puglia 13 novembre 1989, n. 5;

delibera del consiglio regionale della Puglia 27 luglio 1987, n. 583.

Art. 3.

1. Ai fini di cui in premessa, il commissario delegato potrà:

individuare nuovi punti di approvvigionamento idrico;

acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione di urgenza e requisizione temporanea;

revocare o sospendere concessioni di derivazione privilegiando l'uso potabile;

vietare l'utilizzo in agricoltura dei fanghi e dei liquami di depurazione di provenienza civile non sterilizzati;

attuare le modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua;

stipulare contratti per l'utilizzo di acque potabilizzate;

ordinare ai sindaci di porre in essere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, della frazione umida, della frazione secca, dei materiali da imballaggio di competenza dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre frazioni valorizzabili, nonché attivare ogni altro intervento atto a ridurre i quantitativi di rifiuti solidi urbani destinati allo smaltimento;

ordinare ai consorzi obbligatori per gli oli usati, le batterie, gli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo di ritirare e avviare a recupero i rifiuti medesimi;

disporre il divieto di conferimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti suscettibili di valorizzazione anche energetica;

proporre ai soggetti competenti revoche e riassegnazioni di risorse relative ad interventi di cui successivo art. 5, comma 1, lettera *d)*;

prorogare i termini di efficacia di provvedimenti amministrativi regionali;

disporre ulteriori conferimenti anche con ampliamento di volumi e superfici mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea di aree presso impianti già autorizzati;

favorire la realizzazione di impianti di recupero di energia e di materie in attuazione del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619;

disporre, per i nuovi impianti e per quelli esistenti, oggetto degli interventi di cui sopra, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione.

disporre l'esecuzione di nuovi impianti di approvvigionamento, di adduzione e di distribuzione, di nuovi tratti di fognature e di collettazione, di nuovi depuratori, di nuovi collettori delle acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché l'integrazione, il completamento, il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione degli impianti sopraindicati, con particolare riferimento alle reti adduttrici, distributrici e di collettamento dei reflui;

disporre il controllo del territorio, fissando termini e modalità, con il censimento dei pozzi sia per l'approvvigionamento idrico-potabile, che irriguo, nonché degli scarichi dei reflui sul suolo, nel suolo ed in acque pubbliche;

ordinare la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via d'inquinamento, nonché degli scarichi non conformi a norma;

approvare i progetti, provvedere alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarità ad enti pubblici.

2. Gli impianti di cui al comma 1 potranno essere anche oggetto di concessione di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione, ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il commissario delegato potrà avvalersi di personale delle amministrazioni centrali, della regione Puglia e delle amministrazioni locali, del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, dell'Ente acquedotto pugliese, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di depurazione, di bonifica e di smaltimento, delle università, delle unità sanitarie locali, di quello in disponibilità GEPI e di altre strutture pubbliche, nonché dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA. Il commissario delegato potrà avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni e degli enti di cui al presente comma.

2. In favore dei dipendenti pubblici il limite delle ore di straordinario è elevato fino ad un massimo di 70 ore mensili. I relativi compensi saranno calcolati sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e liquidati sulla base delle ore effettivamente lavorate.

3. Per l'approvazione dei progetti, il commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di cinque esperti, nominati dal commissario stesso, sentiti i Ministri dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica. L'importo dei relativi compensi è stabilito dal commissario.

4. In relazione alle missioni del personale di cui al presente articolo, richieste o autorizzate dal commissario, dai sub commissari e del commissario stesso o dei suoi delegati, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali rimborsi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base di documentate richieste.

Art. 5.

1. Per le finalità della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale delle seguenti risorse finanziarie:

a) lire 24.875 milioni mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, al capitolo 7708 per lire 17.500 milioni, al capitolo 7605 per lire 6.375 milioni e al capitolo 7712 per lire 1.000 milioni, a valere sulle somme già destinate, ai sensi del programma triennale per la tutela ambientale approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 1993, agli interventi relativi alle aree «Bacini regionali» e «Interventi sperimentali nel mare Adriatico»;

b) lire 25.000 milioni mediante utilizzo delle ulteriori disponibilità in conto residui iscritte, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, al capitolo 7705 per lire 15.000 milioni e al capitolo 7001 per lire 10.000 milioni;

c) lire 50.974 milioni mediante utilizzo delle somme derivanti dalla revoca disposta con la presente ordinanza, dei finanziamenti destinati all'attuazione di altri interventi ambientali nella regione Puglia, di cui all'elenco allegato. Conseguentemente il Ministro dell'ambiente e la regione Puglia provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, gli importi di lire 48.581,2 milioni e di lire 2.392,8 milioni;

d) le ulteriori somme già destinate dallo Stato, dalla regione, nonché dagli enti locali per la realizzazione di impianti di approvvigionamento, di adduzione e di distribuzione dell'acqua, di fognature, di collettazione, depurazione e recapito delle acque depurate, di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, anche con una diversa localizzazione degli stessi, di bonifica ambientale, comprese quelle attribuite sui fondi FIO e sui fondi per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, quelle già attribuite su fondi del Ministero dell'ambiente, quelle di cui alla legge 3 luglio 1991, n. 195, per l'area a rischio di Manfredonia, quelle di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, comma 1, nonché quelle attribuite ai sensi degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dell'art. 5 della legge 24 marzo 1987, n. 119. In tale caso il commissario assumerà in nome e per conto dei rispettivi enti locali i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione di mutui potrà avvenire, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari, personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso l'aggiudicazione dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai sub commissari;

e) le somme derivanti dai finanziamenti comunitari ricompresi nell'ambito di operatività dei fondi strutturali e di altre iniziative comunitarie ricadenti nella competenza regionale e degli enti locali, in relazione ai quali il commissario è autorizzato a predisporre e a presentare tutti gli atti necessari;

f) le somme derivanti dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8, dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, limitatamente ad interventi interessanti le aree beneficiarie fino al limite di lire 100 miliardi.

2. Le somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al commissario delegato ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le medesime modalità trovano applicazione anche in relazione alle somme derivanti dalle revoche di cui alle lettere *c)* e *d)*, con esclusione di quelle derivanti dai mutui ivi previsti, che affluiscono direttamente alla contabilità speciale di cui al comma 5.

3. Le revoche concernenti interventi e le conseguenti riallocazioni di fondi relativi al FIO e all'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono disposte dal CIPE.

4. L'attivazione da parte del commissario delegato di interventi che trovano copertura nelle somme derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* e *f)* resta subordinata alla previa acquisizione delle somme stesse alla contabilità speciale di cui al comma 5.

5. Al fine di assicurare l'immediata operatività della presente ordinanza, è autorizzato il versamento, presso apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al «Prefetto di Bari - emergenza igienico-ambientale», della somma di lire 4 miliardi a valere sulle disponibilità in conto competenza esistenti sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.

6. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

7. Per il servizio di acquedotto, fognature, depurazione e di smaltimento dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici e privati di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, in corso di concessione, di esecuzione e gestione, nonché la giusta remunerazione del capitale investito; conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie ai subcommissari, laddove nominati, con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio degli stessi impianti.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, provvederà, con apposito decreto, alla nomina di una commissione, composta di sette esperti, che affiancherà il commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, al fine di fornire valido supporto scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza. L'importo dei compensi per le attività di cui al presente articolo è stabilito dal commissario.

Art. 7.

1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per il tramite del commissario del Governo nella regione Puglia comunicata agli enti interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 8 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO

ELENCO DEI FINANZIAMENTI DA REVOCARE

Legge	TITOLO DELL'INTERVENTO	Importo (in milioni di lire)	DM	Capitolo	Trasferito
305/89, art 6 (PTTA 89/91)	Raccolta e stoccaggio provvisorio R.T.N. (provincia di Taranto)	2.300	12-12-1991	7705	
305/89, art 6 (PTTA 89/91)	Recupero ed invaso acque di falda del fiume Tarsa e delle acque reflue dei depuratori di Massafra e Crispiano (provincia di Taranto)	1.750	12-12-1991	7705	
305/89, art. 6 (PTTA 89/91)	Bonifica e salvaguardia del II seno del Mar Piccolo (provincia di Taranto)	32.300	12-12-1991	7705	
305/89, art. 6 (PTTA 89/91)	Recupero ed invaso acque reflue dei depuratori di Taranto, Grottaglie, Monte Lasi e Carosi (provincia di Taranto)	1.750	12-12-1991	7705	
67/88 art. 17, c. 36	Applicazione tecnologie avanzate per la risoluzione di problemi di eutrofizzazione	655	31-12-1990	7101	
305/89, art. 9 (PTTA 89/91)	Interventi di riqualificazione del verde pubblico di Bari. . . .	3.229	28-12-1991	7104	
305/89, art. 9 (PTTA 89/91)	Risanamento ed ampliamento del verde urbano (provincia di Foggia)	3.172	28-12-1991	7104	
305/89, art. 9 (PTTA 89/91)	Salvaguardia e valorizzazione dell'area costiera di rilevanza ambientale compresa tra Tricase e Salve (consorzio comuni Capo Leuca)	2.846	28-12-1991	7104	
305/89, art. 9 (PTTA 89/91)	Catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici nella regione Puglia (Brindisi, Lecce e Taranto)	4.972	28-12-1991	7104	
305/89, art. 9 (PTTA 89/91)	Catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici nella regione Puglia (Bari e Foggia)	6.000	28-12-1991	7104	
67/88, art. 18 (P. A. 88)	Completamento catasto scarichi pubblici in corpi idrici nelle province di Bari e Foggia	3.000	2-10-1990	7103	
67/88, art 18 (P. A. 88)	Completamento catasto scarichi pubblici in corpi idrici nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto	3.000	2-10-1990	7103	
67/88, art. 18 (P. A 88)	Rilevamento delle discariche di rifiuti nella regione Puglia, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi	4.000	2-10-1990	7103	
67/88, art. 18 (P. A. 88)	Progetto integrato per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale della foce del fiume Ofanto (comune di Barletta)	4.000	2-10-1990	7103	797,60
67/88, art. 18 (P. A. 88)	Salvaguardia e valorizzazione della riserva biogenetica «Stornara» (comune di Martina Franca)	4.000	2-10-1990	7103	797,60
67/88, art. 18 (P. A. 88)	Salvaguardia e valorizzazione della riserva orientata «Murge Orientali» (comune di Martina Franca)	4.000	2-10-1990	7103	797,60
	TOTALE . . .	50.974	Di cui trasferiti		2.392,8

94A7173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1994 è pari a 131.859 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7174

DECRETO 7 novembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1994 è pari a 131.859 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verra inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7175

DECRETO 7 novembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1994 è pari a 131.859 miliardi;

Decreta:

Per il 15 novembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 novembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7176

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente direzione regionale ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio in data 10 settembre 1994, è avvenuta a causa della disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata è accertato per il giorno 10 settembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7131

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicosomatico (Istituto RIZA - Medicina psicosomatica), in Milano, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da Istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicosomatico (Istituto RIZA - Medicina psicosomatica), con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicosomatico (Istituto RIZA - Medicina psicosomatica), con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicosomatico (Istituto RIZA - Medicina psicosomatica), con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7111

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione all'Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S. in Cremona, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Cremona.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S., con sede in Cremona, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S., con sede in Cremona, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S., con sede in Cremona, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Cremona, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7112

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, in Firenze, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, con sede in Firenze, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, con sede in Firenze, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7113

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Scuola romana di terapia familiare, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla

costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola Romana di terapia familiare, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola Romana di terapia familiare, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola romana di terapia familiare, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7114

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Scuola di formazione «Lo spazio psicoanalitico», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da Istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione «Lo spazio psicoanalitico», con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di formazione «Lo spazio psicoanalitico», con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di formazione «Lo spazio psicoanalitico», con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7115

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione al Centro milanese di terapia della famiglia, in Milano, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Padova e Bologna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dal Centro milanese di terapia della famiglia, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento del Centro milanese di terapia della famiglia, con sede in Milano, per fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Centro milanese di terapia della famiglia, con sede in Milano, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Padova e Bologna, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7116

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva, in Milano, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva, con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva, con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva, con sede in Milano, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7117

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale, in Padova, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Padova.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da Istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale, con sede in Padova, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento della Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale, con sede in Padova, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale, con sede in Padova, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Padova, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 24 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A7118

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 ottobre 1994.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative alla fusione per incorporazione della «Ala assicurazioni S.p.a. - Automobile club d'Italia» nella «Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Ala assicurazioni S.p.a. - Automobile club d'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1993, con il quale la predetta Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Viste le istanze in data 8 luglio 1994, con le quali la Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia e la Ala assicurazioni S.p.a. - Automobile club d'Italia hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative alla fusione per incorporazione della stessa Ala assicurazioni S.p.a. - Automobile club d'Italia nella Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci delle anzidette imprese, tenutesi entrambe il 30 giugno 1994;

Vista la lettera in data 16 settembre 1994, n. 411796, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione delle deliberazioni e condizioni suddette;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private, nella seduta del 29 settembre 1994;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni relative alla fusione per incorporazione della «Ala assicurazioni S.p.a. - Automobile club d'Italia», con sede in Roma, nella «Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia», con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 9 novembre 1994.

Nomina del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

il professor Giuliano Amato Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 9 novembre 1994

Il Presidente
del Senato della Repubblica
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Presidente
della Camera dei deputati
PIVETTI

94A7199

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche (sede di Torino) nella riunione del 25 maggio 1994;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 20 giugno 1994 e del 21 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 836 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e soppressa.

Art. 2.

Nella sezione III - Facoltà di scienze politiche, all'art. 18, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze politiche (sede di Torino), viene aggiunto il diploma universitario in servizio sociale.

Art. 3.

Dopo l'art. 23, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in corso di diploma universitario in servizio sociale.

3. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 24 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in «Servizio sociale»)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 25 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 26 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 24 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 27 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattivo è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 28, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 28 *(Ordinamento didattico).* — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale* - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

Principi e fondamenti del servizio sociale

Politica sociale

Metodi e tecniche del servizio sociale

Organizzazione del servizio sociale

2. *Area di metodologia delle scienze sociali* - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

Statistica sociale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

3. *Area psicologica* - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

4. *Area sociologica* - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

Antropologia culturale

Sociologia

Teoria dei processi di socializzazione

Sociologia delle relazioni etniche

Sociologia della famiglia

Sociologia della devianza

5. *Area giuridica* - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

Nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato

Diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro

Diritto pubblico (N09X)

Diritto penale o diritto e procedura penale

6. *Area della sanità pubblica* - Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

Medicina sociale

Igiene

7. *Area economica* - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

Istituzioni di economia

Economia della sicurezza sociale

Economia pubblica

8. *Area delle scienze dell'educazione* - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

Pedagogia generale

Educazione degli adulti

Sociologia dell'educazione

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelti dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 28:

Criminologia minorile

Diritto amministrativo

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Diritto di famiglia

Diritto penitenziario

Diritto regionale e degli enti locali

Economia aziendale

Economia del lavoro

Etica sociale

Lingua inglese

Economia applicata

Ordinamento della famiglia

Pedagogia speciale

Psichiatria

Psicodinamica delle relazioni familiari

Psicologia di comunità

Psicologia di gruppo

Psicopatologia

Sociologia della comunicazione

Sociologia della medicina

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia della salute

Sociologia della sicurezza sociale

Statistica

Storia contemporanea

Storia del pensiero

Storia dell'amministrazione pubblica

Storia delle idee

Storia delle istituzioni politiche

Storia economica e sociale del mondo contemporaneo

Storia sociale

Teoria e tecnica del colloquio psicologico

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 29 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 30 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica di area disciplinare di cui all'art. 28. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 ottobre 1994

Il rettore: DIANZANI

94A7135

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 27 ottobre 1993, dal consiglio di amministrazione in data 1° febbraio 1994 e dal senato accademico in data 7 febbraio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76 dello statuto - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in matematica viene inserito il sottoindicato insegnamento:

matematica applicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 agosto 1994

Il rettore

94A7133

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche in data 19 aprile 1993, approvata dal consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1993 e dal senato accademico in data 15 novembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 34 relativo alla facoltà di scienze politiche viene così modificato:

primo comma «La facoltà, per predisporre anno per anno il piano degli studi, attingerà al seguente elenco»:

vengono aggiunti, sulla base dell'ordine alfabetico (con conseguente scorrimento dei numeri) i seguenti insegnamenti:

Diritto agrario comunitario

Diritto internazionale dell'economia

Economia delle aziende di credito

Economia delle istituzioni

Economia industriale

Lingua araba
Macroeconomia
Metodologia della ricerca storica
Metodologia delle scienze politiche
Organizzazione e pianificazione del territorio
Politica dell'ambiente
Sociologia della comunicazione
Sociologia dello sviluppo
Storia della filosofia politica
Storia dell'integrazione europea
Storia e istituzioni del mondo musulmano
Storia delle istituzioni parlamentari
Relazioni internazionali
Teoria politica

Art. 2.

Negli articoli 23, 29, 31, 37 e 42 relativi alla facoltà di scienze politiche, la denominazione dell'insegnamento di «politica economica e finanziaria» viene modificata in «politica economica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 settembre 1994

Il rettore

94A7134

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'istituzione, presso la facoltà di lingue e letterature straniere, del corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1994 con il quale è stata approvata la tabella didattica IX-*ter* relativa al diploma universitario per traduttori ed interpreti;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere del 7 settembre 1994;

senato accademico dell'8 settembre 1994;

consiglio di amministrazione dell'8 settembre 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 settembre 1994;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo la lettera *a)* del punto 1) dell'art. 1, relativo alla facoltà di lingue e letterature straniere è inserito il seguente:

«*b)* corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti».

L'art. 15, comma 1, viene sostituito dal seguente:

«Art. 15, comma 1. La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letteratture straniere e il diploma universitario per traduttori ed interpreti».

Dopo l'art. 15, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente:

Art. 15-*bis* (*Corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti*). — 1. (Istituzione e durata del corso di diploma). - Il corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni.

La durata del corso di diploma è stabilita in 3 anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di Diploma di Traduttore e Interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1. Traduttori; 2. Interpreti; 3. Traduttori e Interpreti.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

2. (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

3. (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in lingue e letterature orientali;

corso di laurea in lingue e civiltà orientali;

corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale;

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi: per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

La facoltà (o la scuola) potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà (o la scuola) indicherà inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà o della scuola riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

4. (Articolazione del corso degli studi). - L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppati per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 10-14.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

5. (Ordinamento didattico). - L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo articolo 14 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà o dalla scuola ai sensi della legge 312/1953.

La parte comune (i primi 3 semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma 4 per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 11-13. Il semestre all'estero sarà sanzionato da un relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 8 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due, scelte fra le seguenti:

Lingua afgana
Lingua albanese
Lingua amarica
Lingua araba
Lingua armena
Lingua bantu
Lingua bengali
Lingua berbera
Lingua bulgara
Lingua catalana
Lingua ceco
Lingua cinese
Lingua copta
Lingua coreana
Lingua curda
Lingua danese
Lingua ebraica
Lingua francese
Lingua fiamminga
Lingua georgiana
Lingua giapponese
Lingua hausa
Lingua hindi
Lingua hiddish
Lingua indonesiana
Lingua inglese
Lingua iranica
Lingua khmer
Lingua irlandese
Lingua mongola
Lingua neogreca
Lingua norvegese
Lingua olandese
Lingua polacca
Lingua portoghese
Lingua rumena
Lingua russa
Lingua serbo-croata
Lingua slovacca
Lingua slovena
Lingua somala
Lingua spagnola
Lingua sudanese
Lingua svedese
Lingua swahili
Lingua tamil
Lingua tibetana
Lingua tedesca
Lingua thai
Lingua tigrina
Lingua turca
Lingua urdu
Lingua ucraina
Lingua ungherese
Lingua vietnamita
Lingue turche dell'Asia Centrale

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere a una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

6. (Esame di diploma). L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

7. (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 4.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o «stage» presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

8. (Studenti stranieri). - Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

9. (Adempimenti). - Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

10. (Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti). - Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana: due insegnamenti, è obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: tre insegnamenti;

11. (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il 5° semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

Lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta.

Lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta.

Insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1: un insegnamento.

Insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2: un insegnamento.

Insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14 (consigliato teoria della traduzione): quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

12. (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il 5° semestre è dedicato di massima allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

Lingua straniera 1: un insegnamento.

Lingua straniera 2: un insegnamento.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 1-italiano: un insegnamento.

Interpretazione simultanea lingua straniera 1-italiano due insegnamenti.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 2-italiano un insegnamento.

Interpretazione simultanea lingua straniera 2-italiano: due insegnamenti.

Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

13. (Indirizzo traduttori e interpreti). - La fase di indirizzo del piano di studi prevede n. 10 insegnamenti in due semestri. Il 5° semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

Lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta.

Lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta.

Interpretazione simultanea lingua straniera 1-italiano: un insegnamento.

Interpretazione simultanea lingua straniera 2-italiano: un insegnamento.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 1-italiano: un insegnamento.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 2-italiano: un insegnamento.

Insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: due insegnamenti.

Lo «stage» all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

14. (Aree degli insegnamenti opzionali).

1. *Filologico-letteraria:*

Linguistica generale
Linguistica applicata
Linguistica informatica
Teoria e storia della traduzione
Traduzione plurilingue
Scienze glotto-didattiche
Scienze filologiche
Scienze del linguaggio
Letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta
Teoria dell'interpretazione
Teoria della traduzione
Linguaggi settoriali
Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. *Storico-geografica:*

Storia contemporanea
Storia moderna
Storia economica
Geografia politica ed economica
Geografia delle lingue
Archivistica e biblioteconomia
Storia del Paese corrispondente alla lingua scelta

3. *Economico-sociologica:*

Economia politica
Economia internazionale
Economia della cooperazione internazionale
Politica economica
Scienze delle finanze
Economia aziendale
Tecnica industriale e commerciale
Teoria e politica dello sviluppo
Antropologia culturale
Marketing
Elementi di sociologia
Sociologia delle comunicazioni
Economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta
Cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta
Scienze dell'educazione

4. *Giuridico-politologica:*

Diritto pubblico
Diritto privato
Diritto commerciale
Diritto e procedura penale
Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale
Storia delle istituzioni comunitarie
Storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta
Istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta
Storia delle organizzazioni internazionali

5. *Scientifica:*

Botanica
Zoologia
Fisica
Matematica
Chimica
Linguaggio tecnico-scientifico
Storia della scienza e della tecnica
Storia delle scienze
Storia del pensiero scientifico
Storia e metodologia della scienza

6. *Bio-medica:*

Scienze mediche
Anatomia
Patologia
Biologia
Ecologia
Farmacologia
Merceologia

7. *Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione*

Storia dell'arte
Storia della musica
Storia della fotografia
Storia del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia del libro e dell'editoria
Storia della danza
Storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione)
Storia delle pubblicazioni periodiche
Storia della moda
Storia della stampa

8. *Informatica:*

Informatica generale
Fondamenti di informatica

9. *Tecniche operative ausiliarie:*

Tecnica della dizione
Tecniche di lettura rapida
Metodologia delle pubbliche relazioni
Tecniche delle comunicazioni di massa
Sussidi lessicografici

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 23 settembre 1994

Il rettore: STRASSOLDO

94A7136

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale è stata modificata la tabella XXII dell'ordinamento didattico universitario relativa agli studi per il conseguimento della laurea in matematica;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 162 al 165 relativi al corso di laurea in matematica, afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 162. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolato in un biennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali, quattro al primo e quattro al secondo, e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali, quattro al terzo e tre al quarto, o negli equivalenti moduli ridotti.

Sono istituiti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Art. 163 *(Biennio di base)*. — Sono insegnamenti obbligatori:

Primo anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

Secondo anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopraelencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare la conoscenza della lingua inglese mediante un colloquio da sostenere prima della iscrizione al terzo anno di corso.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 164 *(Biennio di indirizzo)*. — Alcuni insegnamenti del secondo biennio possono essere divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata, ciascuno dei quali abbia contenuto culturale compiuto e programma ben definito.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento

dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti anche relativi a insegnamenti diversi, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente del Repubblica n. 382/1980.

Per ogni insegnamento annuale e per ogni modulo ridotto è previsto un esame.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione in caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Nell'ambito della programmazione didattica il consiglio di facoltà su proposta del consiglio del corso di laurea in matematica, annualmente stabilisce i moduli ridotti. In tale sede determinati corsi annuali e/o singoli moduli ridotti possono essere indicati obbligatori per tutti gli studenti o per gli studenti di uno o più indirizzi.

Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di analisi superiore;

3) istituzioni di fisica matematica;

4) istituzioni di algebra superiore.

Nel caso che i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti potrà essere seguito dallo studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Art. 165 *(Indirizzo generale)*. — Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) *Algebra superiore:*

geometria superiore;
matematiche superiori.

B) *Analisi superiore:*

teoria delle equazioni differenziali.

C) *Analisi numerica:*

calcolo numerico;
calcolo delle probabilità;
fisica matematica.

A questo scopo, nel caso di articolazione in moduli ridotti degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, potranno essere utilizzati gli ulteriori moduli ridotti degli stessi insegnamenti. In tal caso gli insegnamenti di «istituzioni di geometria superiore» e «istituzioni di algebra superiore» si considerano appartenenti al gruppo A), l'insegnamento di «istituzioni di analisi superiore» si considera appartenente al gruppo B) e l'insegnamento di «istituzioni di fisica matematica» si considera appartenente al gruppo C).

Art. 166 *(Indirizzo didattico)*. — Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti o un numero equivalente di moduli ridotti nel seguente gruppo D) ed un insegnamento o due moduli ridotti nel seguente gruppo E):

D) *Didattica della matematica:*

logica matematica;
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
storia delle matematiche;
preparazione di esperienze didattiche.

E) *Calcolo delle probabilità:*

calcolo numerico;
analisi numerica;
statistica matematica;
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.

Art. 167 *(Indirizzo applicativo)*. — Lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, almeno tre moduli ridotti nel seguente gruppo F):

F) *Analisi numerica:*

calcolo numerico;
calcolo delle probabilità;
fondamenti dell'informatica;
ricerca operativa;
teoria della programmazione delle macchine calcolatrici.

Lo studente dovrà inoltre scegliere, tra gli insegnamenti attivati, altri due insegnamenti annuali o quattro moduli ridotti in relazione ai seguenti orientamenti professionali:

Matematico computazionale:

calcolo numerico;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
algoritmi e strutture dati;
informatica generale.

Informatico:

ricerca operativa;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria dei linguaggi formali;
teoria della programmazione per le macchine calcolatrici;
informatica applicata;
programmazione;
logica matematica;
metodi formali dell'informatica;
teoria delle funzioni ricorsive;
informatica teorica;
linguaggi di programmazione.

Statistico economico:

calcolo delle probabilità;

economia matematica;

matematica attuariale e finanziaria;

statistica matematica;

interazione uomo-macchina.

Meccanico astronomico:

astronomia;

teoria della relatività;

fisica matematica;

fisica teorica;

metodi matematici e statistici.

Lo studente di ciascuno degli indirizzi sopra elencati per completare il suo piano di studi può scegliere non più di due annualità (o equivalentemente 4 moduli ridotti) e non meno di una annualità (o equivalentemente 2 moduli ridotti) tra gli insegnamenti opzionali attivati (vedi tabella degli insegnamenti opzionali) sono altresì da considerare opzionali anche tutti gli insegnamenti obbligatori degli altri indirizzi e gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà purché coerenti con il piano di studi.

Art. 168. — L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta su un argomento aderente al piano di studi e la discussione di una tesina orale in materia distinta da quella della dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti l'elenco degli esami superati e le votazioni riportate.

Art. 169 *(Elenco degli insegnamenti tra cui, se attivati, potranno essere scelti quelli opzionali):*

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algebra della logica;

algebra lineare;

algebra superiore;

analisi funzionale;

analisi superiore;

architettura degli elaboratori;

astrofisica;

basi di dati sistemi informativi;

didattica della fisica;

disegno automatico;

disegno assistito dal calcolatore;

equazioni differenziali della fisica matematica;

fisica superiore;

fisica teorica;

fondamenti della fisica;

fondamenti della matematica;

geometria algebrica;

geometria differenziale;

ingegneria del software;

intelligenza artificiale;

laboratorio di informatica;

- calcolo;

meccanica analitica;

meccanica celeste;

meccanica del continuo;

meccanica statistica;

meccanica superiore;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

metodi matematici della fisica;

processi stocastici;

sistemi di elaborazione;

sistemi dinamici;

sistemi operativi;

storia della fisica;

storia della scienza;

struttura della materia;

teoria dei giochi;

teoria dei grafi;

teoria dei gruppi;

teoria dei semigruppi;

teoria dei numeri;

teoria dei sistemi a molti corpi;

teoria dell'affidabilità;

teoria della ricorsività;

teoria delle categorie;

teoria delle code;

teoria delle decisioni;

teoria delle funzioni;

teorie quantistiche;

teorie relativistiche;

topologia;

teoria degli insiemi.

Il presente decrêto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 ottobre 1994

Il rettore: TOSI

94A7098

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 novembre 1994

Dollaro USA	1571,28
ECU	1954,99
Marco tedesco	1027,65
Franco francese	298,86
Lira sterlina	2520,33
Fiorino olandese	916,47
Franco belga	49,902
Peseta spagnola	12,335
Corona danese	262,19
Lira irlandese	2479,79
Dracma greca	6,668
Escudo portoghese	10,058
Dollaro canadese	1160,73
Yen giapponese	16,058
Franco svizzero	1227,56
Scellino austriaco	145,99
Corona norvegese	235,26
Corona svedese	213,98
Marco finlandese	335,24
Dollaro australiano	1191,34

94A7198

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 ottobre 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 ottobre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 gennaio 1995 è di L. 97,81, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 28 aprile 1995 è di L. 95,52 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 ottobre 1995 è di L. 90,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A7188

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994 l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare la donazione del sig. De Nuccio Davide, nato a Riardo (Caserta) il 14 aprile 1917 e residente a Roma in via Torino n. 7, disposta con atto pubblico a rogito notaio Paolo Coppi di Roma il 18 ottobre 1991 al n. 98338 di repertorio.

La donazione spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in immobili siti in Alessandria, via Legnano numeri 44 e 46, meglio descritti nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dall'arch. Emanuela Gatti in data 13 novembre 1991, del valore di L. 309.265.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale; immobili che saranno destinati, come indicato dal donante, ad uffici sezionali, circolo culturale e ricreativo, ambiente di lavoro per riunioni e quant'altro occorra per la specializzazione dei non vedenti.

94A7125

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994 l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad acquistare dai signori Armenti Ugo, Armenti Libera e Monaco Carmelinda un immobile sito in Isernia, via Sicilia n. 30, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom. Antonio Bianchi in data 9 ottobre 1984, per il prezzo di L. 95.000.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale.

94A7126

Autorizzazione alla Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994 la Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Valle Emma nata a Folgaria il 17 aprile 1908 e deceduta a Rovereto il 22 ottobre 1990 disposta con testamenti olografi del 2 gennaio 1984 e 30 luglio 1989 entrambi per atti del notaio Munari di Rovereto il 15 marzo 1991 al n. 74749/14269 di repertorio.

L'eredità spettante alla Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi consiste in: *a)* immobili siti nel comune di Folgaria, meglio descritti nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta dal geom. Roberto Oldini in data 12 maggio 1992 del valore di L. 166.000.000, secondo il parere del competente ufficio tecnico erariale; *b)* saldo del libretto di risparmio postale n. 001459 (74/105) emesso dall'ufficio postale di Folgaria ammontante a L. 11.006.360 alla data del 22 dicembre 1993 nonché del saldo del libretto di risparmio nominativo della Cassa rurale di Folgaria n. 2/4078253 di L. 28.718.474 comprensivo degli interessi capitalizzati al 31 dicembre 1991, il tutto gravato da legati per L. 1.100.000.

94A7127

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 il dott. Adolfo Bittarelli è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Elea impresa agricola cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalvelino (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 19 dicembre 1953 in sostituzione del dott. Vincenzo Petrone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1994 i poteri conferiti all'avv. Angelo Maria Romano, commissario governativo della società cooperativa Domus Excelsa, con sede in Barletta (Bari), sono stati prorogati fino al 7 gennaio 1995.

94A7138

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 40 di Ivrea all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1994, l'unità sanitaria locale n. 40 di Ivrea è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

94A7139

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Milano e Venezia.

Con decreti ministeriali 25 ottobre 1994 aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Milano

Portabagagli delle stazioni F.S.:

55ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.634.000 (unmilioneseicentotrentaquattromila) mensili.

Provincia di Venezia:

Facchinaggio svolto da portabagagli nell'ambito delle stazioni delle FF.SS., porti ed aeroporti di Venezia e provincia:

57ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.729.000 (unmilionesettecentoventinovemila) mensili.

Facchinaggio generico e meccanizzato (carrellisti, palisti, ecc.); facchinaggio svolto nell'ambito dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, ittici, nei macelli pubblici:

52ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.503.000 (unmilionecinquecentotremila) mensili.

Facchinaggio svolto all'interno della centrale orticola di Brondolo di Chioggia:

42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.091.000 (unmilionenovantunomila) mensili.

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti (taxi d'acqua):

57ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.729.000 (unmilionesettecentoventinovemila) mensili;

gondolieri:

50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.420.000 (unmilionequattrocentoventimila) mensili;

b) di merci per conto terzi:

trasporto eseguito con natanti, con automezzi su gomma e promiscuamente (acqua/gomma):

57ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.729.000 (unmilionesettecentoventinovemila) mensili.

Attività varie:

pulitori in genere:

50ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1 420.000 (unmilionequattrocentoventimila) mensili;

guardiania, custodia, sorveglianza ed informazioni ai turisti, presso musei, mostre, monumenti, opere d'arte, ecc.; posteggio autoveicoli e natanti; servizi di recapito postale:

42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.091.000 (unmilionenovantunomila) mensili.

Asporto e trasporto rifiuti:

57ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.729.000 (unmilionesettecentoventinovemila) mensili.

94A7129

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Padova Antiquaria», che avrà luogo a Padova dal 24 novembre 1994 al 27 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnohortus - 4° Salone professionale dell'orticoltura, prodotti ed attrezzature», che avrà luogo a Padova dal 2 dicembre 1994 al 4 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «31 Tecn Hotel - 9ª Arredocontract - Mostra internazionale degli arredamenti e delle tecnologie per l'albergo e il ristorante», che avrà luogo a Genova dal 19 novembre 1994 al 23 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Natalidea - 5ª Mostra selezione del prodotto artigianale e d'arte per il regalo di Natale e Ideaneve - 5ª Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale», che avrà luogo a Genova dal 2 dicembre 1994 all'11 dicembre 1994.

94A7128

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) chimica organica I[a] (C.T.F.).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito

94A7149

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di ingegneria con sede in Vercelli del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

SECONDA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CON SEDE IN VERCELLI

Tecnica della sicurezza elettrica:

settore scientifico disciplinare I19X - Sistemi elettrici per l'energia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge n. 537/1993, art. 5, comma 10, si procederà alla nomina dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A7148

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.